

CXXXIX.

TORNATA DEL 5 NOVEMBRE 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — *Omaggio* — *Congedi* — *Seguito della discussione sul Codice per la Marina mercantile* — *Dichiarazione del Senatore Mameli (Relatore) sopra una proposta del Senatore Duchoqué relativa alla pena capitale* — *Adozione dell'art. 398 a 432* — *Schiarimento richiesto dal Senatore Pareto sulla soppressione dell'art. 502 del progetto ministeriale, fornito dal Relatore* — *Approvazione dell'art. 433 a 443* — *Sospensione della discussione sul Codice per la Marina mercantile e approvazione per scrutinio segreto del progetto di legge per l'Approvazione del trattato di commercio e di navigazione coi Paesi Bassi* — *Ripresa della discussione sul Codice per la Marina mercantile* — *Adozione dell'art. 443 a 471* — *Osservazioni del Senatore Pareto, all'art. 472, oppugmate dal Regio Commissario* — *Adozione dell'art. 472 al 480* — *Approvazione di un articolo d'aggiunta proposto dal Relatore* — *Dilucidazione del Regio Commissario all'art. 64* — *Approvazione del progetto del Codice a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Commissario Regio e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei signori Senatori Nazari ed Imperiali i quali chiedono, per motivi di famiglia, un congedo, che viene dal Senato loro accordato.

Presidente. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato di un omaggio fatto dal signor Jean Joseph Garnier, professore all'istituto tecnico di Monviso, di una sua opera intitolata: *Ignorances et curiosités littéraires historiques, ou livre de lecture à l'usage des écoles.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO
DI CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di Codice per la marina mercantile, al punto in cui fu ieri interrotta.

Senatore **Mameli**, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore **Mameli**, *Relatore.* Debbo rendere conto di una comunicazione fattami dal signor Presidente relativa ad una proposta del signor Senatore Duchoqué, il quale, sulla questione della pena di morte, avrebbe rassegnato allo stesso signor Presidente la seguente aggiunta:

« Finchè non si abbia un solo Codice penale estero a tutto il Regno, nei casi nei quali la presente legge

miaccia la pena di morte, si intende a questa sostituita per le provincie toscane la pena dell'ergastolo come la più grave specie di pena ammessa dalle leggi penali comuni oggi vigenti in dette provincie. »

Ora dirò brevemente l'avviso della Commissione a questo riguardo.

Essa non può accettare tale proposta; poichè, a parte tutte le altre considerazioni, delle quali non voglio ora intrattenere il Senato, basta l'aver presente che con Decreto Reale del 22 dicembre 1861, la legge penale per la marina mercantile del 1827, la quale era già in vigore nelle antiche provincie, fu estesa a tutto il Regno.

Questa sola ragione basta per rendere non accettabile l'anzidetta proposta del signor Durhoqué. Ciò del resto non pregiudica in massima la questione sull'abolizione della pena di morte, che per altro non potrebbe aver luogo in questa legge speciale.

Presidente. Dietro queste spiegazioni non facendosi altre osservazioni si passa oltre, e si continua nella discussione dei successivi articoli, dei quali prego il Senatore Scialoja a compiacersi di dar lettura.

Il Senatore, *Segretario, Scialoja* legge:

« Art. 398. Il capitano o patrono che assumesse il comando di bastimenti da guerra esteri, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Governo, incorrerà nella destituzione, senza pregiudizio delle altre penalità in cui fosse incorso pel fatto di avere preso servizio militare presso nazione estera. »

(Approvato.)

« Art. 399. Gli iscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, i quali prendessero imbarco sopra bastimenti mercantili appartenenti ad una potenza che si trovasse in guerra collo Stato, incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno. »

(Approvato.)

« Art. 400. I nazionali che prendessero servizio a bordo di corsari o di bastimenti da guerra di potenza in guerra collo Stato saranno puniti coi lavori forzati a tempo. Qualora poi avessero preso parte ad atti di depredazione contro bastimenti nazionali, incorreranno nelle pene stabilite per coloro che prendono le armi contro lo Stato. »

(Approvato.)

« Art. 401. Le persone d'equipaggio di bastimenti nazionali, le quali in paese estero invocassero la protezione di altre autorità fuori degli ufficiali consolari nazionali o dove non vi fossero ufficiali consolari nazionali ricorressero ad altre autorità fuori del consolato sotto la cui protezione fosse posto il bastimento, incorreranno in una pena pecuniaria estendibile a lire duecento.

» Il capitano o patrono potrà inoltre essere punito col carcere non minore di tre anni. »

(Approvato.)

« Art. 402. L'iscritto nella matricola che cedesse

ad altri il suo libretto di matricola sarà punito con multa estendibile a lire cento.

» Nel caso in cui il libretto avesse servito alla evasione di una persona imputata di crimino o delitto, o di iscritti per la leva di mare, il cedente sarà tenuto complice del reato. »

(Approvato.)

« Art. 403. Il capitano o patrono di un bastimento nazionale il quale, potendo, non avrà prestato soccorso ad un bastimento pericolante, sarà punito con multa da lire 200 a mille: potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno. »

(Approvato.)

« Art. 404. Gli iscritti nelle matricole o nei registri della gente di mare i quali contravvenissero al disposto dell'articolo 168, incorreranno nelle stesse pene stabilite per delitti d'insubordinazione della gente di equipaggio contro il proprio capitano. »

(Approvato.)

« Art. 405. Chiunque trovasse nel litorale dello Stato, in mare, a galla o sott'acqua, o sulla spiaggia oggetti d'ignota provenienza, e non facesse la dichiarazione, di cui all'articolo 148, sarà punito colla stessa pena portata dalla legge penale comune contro coloro che non fanno la pronta consegna degli oggetti smarriti.

» Ove poi avesse raccolto oggetti provenienti manifestamente da naufragio, e non ne avesse fatto la immediata consegna all'autorità marittima che procede al salvataggio, o in difetto al Sindaco, sarà considerato reo di furto, e punito a termini della legge penale comune. »

(Approvato.)

« Art. 406. Il capitano o patrono che ricuserà di pagare i diritti consolari negli Stati in cui approderà, soggiacerà, oltre al pagamento dei diritti medesimi, ad una multa uguale al doppio del loro ammontare.

» Nei casi contemplati dal presente articolo, se la pena pecuniaria incorso dal capitano o patrono non costituirà che una contravvenzione, la cognizione del reato spetterà al console di marina del circondario marittimo in cui sarà matricolato il bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 407. Il costruttore che prestasse il suo nome ad altri che non siano costruttori per dirigere la costruzione di bastimenti, incorrerà nella pena della sospensione dall'esercizio della sua professione. »

(Approvato.)

« Art. 408. Incorrerà in una multa estendibile a lire duecento il capitano o patrono:

» a) Che navigasse senza avere i fanali accesi e senza trovarsi munito degli oggetti di corredo prescritti dai regolamenti;

» b) Che non abbia ubbidito agli ordini di rifornire di viveri il bastimento in coerenza al disposto dell'art. 108.

» c) I capitani o patroni che non si uniformeranno al disposto degli art. 151 e 152.

» Nei casi previsti dall'ultimo di questi articoli se vi fosse un medico o chirurgo che facesse parte dell'equipaggio la pena sarà da esso incorssa. »

(Approvato.)

« Art. 409. Sarà punita con multa estendibile a lire 200 ogni contravvenzione agli articoli 40 e 117.

» Ogni contravvenzione agli articoli 120 e 126 sarà punita con multa estendibile da lire 200 a 500. »

(Approvato.)

CAPO VII.

Delle infrazioni alla polizia dei porti e delle spiagge.

« Art. 410. Chiunque col tagliare o slegare gomene, catene, ormeggi o in qualunque altro modo avrà cagionato danno ai bastimenti ancorati nei porti, nelle rade o spiagge, incorrerà in una multa che potrà estendersi a lire 300.

« Potrà ancora applicarsi la pena del carcere da uno a tre anni, secondo le circostanze.

« Rimarranno salve le maggiori pene nel caso che vi concorra dolo. »

(Approvato.)

« Art. 411. Ogni contravvenzione all'art. 187, sarà punita con multa estendibile a lire 100.

» Se la portata del bastimento eccederà trenta tonnellate, la pena potrà estendersi a lire 200. »

(Approvato.)

« Art. 412. Chiunque senza essere autorizzato in coerenza all'art. 205, rimorchierà bastimenti nei porti, seni, canali o stretti, o nelle rade dello Stato, incorrerà in una multa da lire 100 a 300. »

(Approvato.)

« Art. 413. Il capitano o patrono di pirca: ai rimorchiatori che rifiuti di obbedire agli ordini del capitano del porto, per venire in soccorso di bastimenti pericolanti, incorrerà nella pena del carcere che potrà estendersi ad un mese, ed in una multa estendibile a lire 500. »

(Approvato.)

« Art. 414. Coloro che trovassero nei porti, fossi canali o nelle darane mercantili dello Stato oggetti perduti o dispersi, e non ne facessero la denunzia prescritta dall'articolo 193, incorreranno nelle pene di cui nell'art. 400. »

(Approvato.)

« Art. 415. I battelli che si trovassero nel porto od in altro luogo di ancoraggio senza la numerazione prescritta dal regolamento, o condotti da altri che dal titolare della licenza, saranno sequestrati, e la persona che ne avrà il maneggio sarà punita con multa estendibile a lire 100.

» Il battello sarà tenuto in sequestro per un tempo non eccedente giorni quindici. Non comparendo il proprietario dentro questo termine, il battello sarà considerato come cosa perduta, e si applicherà il disposto dall'art. 193. »

(Approvato.)

« Art. 416. I proprietari delle chiatte o di altri galleggianti che si troveranno per negligenza vaganti od abbandonati nei porti ed in altri luoghi come sopra, incorreranno nelle pene stabilite nell'articolo precedente.

» Potrà inoltre pronunciarsi il sequestro del galleggiante, come nel precedente articolo. »

(Approvato.)

« Art. 417. I proprietari dei galleggianti per servizio nei porti, che non facessero eseguire le riparazioni ordinate dalla Commissione di cui nell'art. 206 nel termine da questa stabilito, saranno puniti col'ammenda. »

(Approvato.)

« Art. 418. Chiunque avrà gettato zavorra nell'interno dei porti od in altri luoghi d'ancoraggio, in canali di passaggio od altrove, fuorchè nei luoghi a ciò designati, incorrerà nella multa estendibile a lire 500, senza pregiudizio dei danni da rifarsi nei modi stabiliti dall'art. 191. »

(Approvato.)

« Art. 419. I fatti di usurpazione o di vietate innovazioni nei porti ed altri luoghi contemplati nell'articolo 172, saranno puniti con multa estendibile a lire mille. »

(Approvato.)

« Art. 420. Chiunque fuori dei casi contemplati nell'art. 212 prenderà a pilotare un bastimento, incorrerà nelle seguenti pene:

» So non avrà fatto che aderire alla richiesta del capitano del bastimento, la pena sarà di una multa estendibile a lire 100.

» Se sarà egli stesso che abbia tratto in errore il capitano del bastimento, incorrerà nella pena del carcere da 15 giorni a due mesi, e nella multa da lire 100 a 200. »

(Approvato.)

« Art. 421. I piloti, i quali senza licenza in iscritto rilasciata dalla capitania, si assenteranno dal porto od altra località al cui servizio sono addetti, saranno puniti in via disciplinare dal capitano del porto.

» Nel caso di recidività che l'assenza oltrepassasse i 20 giorni, il pilota sarà sospeso, e potrà anche essere cancellato dalla matricola. »

(Approvato.)

« Art. 422. I piloti che avranno ommesso di andare incontro ad un bastimento che facesse il segnale di chiamata e non siano in grado di provare che era assolutamente impossibile prestargli soccorso, o che ri-

chiesti avranno ricusato di prestare la loro opera, incorreranno nella pena del carcere estendibile fino ad un mese, e nella sospensione.

» Quando il bastimento a cui fu ricusato il servizio abbia naufragato, la pena sarà di due mesi di carcere e dell'interdizione. »

(Approvato.)

« Art. 423. Il pilota che abbandonerà il posto in contravvenzione all'art. 217, sarà punito in via disciplinare dal capitano del porto.

» Ove in causa dell'abbandono fossero occorse avarie, la pena potrà estendersi a lire 200 di multa ed a tre mesi di sospensione.

« Nel caso poi che fosse accaduta la perdita del bastimento, la pena sarà di due mesi di carcere e della interdizione. »

(Approvato.)

« Art. 424. Il pilota che si ubbriacasse mentre è di servizio o che richiesto non potesse prestare l'opera sua per cagione di ubbriachezza, sarà punito in via disciplinare.

» In caso di recidività la pena sarà della multa fino a lire 300 e della sospensione, e potrà anche estendersi alla interdizione. »

(Approvato.)

« Art. 425. Il pilota che per ubbriachezza, negligenza od ignoranza avrà fatto perdere il bastimento pilotato, od avrà cagionato al medesimo danni tali per cui ne siano derivate ferite, o la morte di qualche individuo, sarà punito colle stesse pene portate dall'art. 382. »

(Approvato.)

« Art. 426. La mancanza di rispetto e le vie di fatto del pilota contro il capitano o patrono del legno pilotato nazionale o estero, sono punite colle pene stabilite, secondo la varietà dei casi, dagli articoli 296 e 297. »

(Approvato.)

« Art. 427. Gli individui della gente di mare, anche di nazione estera, i pescatori, i barcaiuoli ed i facchini del litorale, i quali chiamati dalla competente autorità ad accorrere in soccorso di bastimenti pericolanti, ad estinguere incendi od a prestare altri pubblici servizi, come agli articoli 135 e 221 si saranno rifiutati, andranno soggetti ad una pena pecuniaria estendibile a lire 100, e secondo la gravità dei casi, anche al carcere estendibile ad un mese. »

(Approvato.)

« Art. 428. Le ingiurie o gli insulti agli ufficiali dello stato maggiore dei porti nell'esercizio delle loro funzioni, quando non costituiscano un reato punibile a termini dell'art. 439, saranno puniti con carcere non eccedente giorni quindici, e con multa estendibile a lire 100.

» Gli ufficiali di porto potranno immediatamente fare arrestare il colpevole.

» Nelle stesse pene incorreranno coloro che si ren-

dessero colpevoli d'ingiurie contro gli agenti della capitaneria nell'esercizio delle loro funzioni. »

(Approvato.)

CAPO VIII.

Delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca.

« Art. 429. I bastimenti o battelli che esercitassero la pesca nei mari dello Stato senza essere muniti di licenza e delle altre carte necessarie di bordo, saranno puniti con multa estendibile a lire 100, la quale potrà, secondo le circostanze, essere ridotta a semplice ammenda.

» Ove i bastimenti o battelli fossero di bandiera estera, alla multa sarà aggiunta la confisca delle reti e degli attrezzi pescherecci. »

(Approvato.)

« Art. 430. Lo stabilimento, senza le richieste autorizzazioni, di tonnare o muggiare, od altri ordigni i quali importino una permanente occupazione del mare territoriale, sarà punibile con multa estendibile a lire 500. »

(Approvato.)

« Art. 431. I pescatori che oltrepassassero i limiti entro i quali è loro permessa la pesca, saranno puniti con pene di polizia. »

(Approvato.)

« Art. 432. Chiunque dirigesse un battello alla pesca in contravvenzione agli articoli 161, 162, 163, incorrerà nel primo caso, in una ammenda fino a lire 10 nel secondo caso, in una multa estendibile a lire 200, e nel terzo nella multa da lire 100 a 500. »

(Approvato.)

« Art. 433. I proprietari dei battelli da pesca saranno responsabili delle pene pecuniarie incorse dalle persone dell'equipaggio per i reati sopra menzionati. »

(Approvato.)

Senatore Pareto. Domanderei la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Pregherei la Commissione a dirmi le ragioni per cui ha soppresso l'articolo che riguarda le pesche illecite.

Io credo che questa sia una materia importantissima da regolare, perchè il fatto sta che dopo che si è permessa in certe epoche la pesca del piccolo pesce, e del Fras, come dicono i francesi, vengono a scarseggiare moltissimi peaci che prima abbondavano nei nostri mari.

È una materia che io vorrei veder trattata; non propongo un articolo in questo momento, ma certo se vi fosse qualche disposizione a tale riguardo sarebbe opportunissima.

Vorrei qualche schiarimento dalla Commissione su questo punto.

Senatore **Mameli, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli, Relatore.** L'articolo è stato in questa legge soppresso, perchè la materia su cui versa, è di competenza, se non esclusiva del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, almeno mista. Il Ministero di Marina non si occupa dell'esercizio della pesca, se non in quanto può interessare la polizia dei porti e della navigazione.

Del resto è da lungo tempo riconosciuto il bisogno di una legge per la conservazione o propagazione del pesce; ed io spero che i due Dicasteri non tarderanno a mettersi d'accordo ed a rassegnare al Parlamento un progetto che possa pienamente soddisfare alle ben giuste esigenze che hanno eccitato il lodevole zelo del signor Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Ho piacere di aver provocato questa risposta, ma credo che si potrebbe inserire nella legge una qualche disposizione che accenni a questo punto perchè qui non si tratta di dire qual è il reato, ma soltanto di accennare la pena in cui la gente di mare incorrerà quando faccia atti che siano contrari alla legge sulla pesca; mi pare quindi, che si potrebbe conservare l'articolo soppresso, perchè facciamo una legge in cui vi è la polizia di tutta la gente di mare: in essa possiamo non definire il reato ma possiamo dire che quando si commette un reato contrario alla legge emanata, o almeno proposta da un altro ministero, sarà punito con tale o tal'altra pena.

Io pregherei la Commissione a riflettere, se non sia conveniente di lasciare nella legge la penalità, senza specificare minutamente quale è il reato, cioè quali siano le pesche proibite, per cui c'è questa pena.

Senatore **Mameli, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli, Relatore.** Prima di stabilire una penalità bisogna definire il reato che si vuol punire. Ora avendo già accennato che si tratta di cosa che non cade nella competenza del Ministero di Marina, parmi inutile lo insistere acciò si provveda con questa legge.

Tuttavia gli eccitamenti fatti non saranno certamente inutili, bastando per richiamare l'attenzione del Governo, affinchè, compiuti gli studi già da lungo tempo intrapresi, formuli il progetto, e lo sottoponga alla discussione del Parlamento.

Senatore **Pareto.** Ma non c'è veruna legge che proibisca certe pesche.

Senatore **Mameli, Relatore.** Leggi e regolamenti all'uopo sono già in vigore: e se gli abusi lamentati dal signor Senatore Pareto sono già contemplati e repressi, come non dubito, con sanzioni penali, basterà il denunciarli alla competente autorità giudiziaria, cui sono deferite tali contravvenzioni.

Senatore **Pareto.** Risponderei qualche cosa.

Vi è un regolamento che proibisce attualmente di fare una pesca *A*. Mi pare che anche prima che il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio proponga una nuova legge, si potrebbe dire che colui il quale infrangerà il regolamento esistente sarà punito.

Senatore **Mameli, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli, Relatore.** Se il caso sarà contemplato nei regolamenti e nelle leggi in vigore, sarà punito, ma se le leggi non contenessero alcuna disposizione, nessuna autorità amministrativa o giudiziale può a suo talento creare reati e pene.

Qualche cosa tuttavia potrà farsi coi regolamenti che emaneranno in esecuzione della presente legge, anche perchè con apposito articolo generale si attribuisce al potere esecutivo tale facoltà con infliggere eziandio pene di polizia.

Maggiori schiarimenti non può la Commissione dare in proposito.

Senatore, **Segretario, Scialoja legge:**

CAPO IX.

Delle contravvenzioni marittime.

« Art. 434. Incorreranno in un'ammenda non minore di lire trenta gli acquirenti o nuovi partecipi di un bastimento che non si facessero riconoscere all'ufficio del consolato di marina, come all'articolo 55. »

(Approvato.)

« Art. 435. Sarà punita con ammenda non minore di lire 25 ogni contravvenzione al disposto degli articoli 129, 130, 132. »

» Incorreranno nella stessa pena i capitani o patroni che ricusassero di presentare il giornale di bordo al visto, di cui nell'articolo 128. »

(Approvato.)

« Art. 436. La mancanza di rispetto della gente di mare verso gli amministratori di marina o gli uffiziali consolari all'estero, quando non sia di gravità tale per cui possa farsi luogo all'applicazione dell'articolo 440, sarà punita con pene di polizia. »

(Approvato.)

« Art. 437. Sarà ugualmente punito con pene di polizia il capitano o patrono che per negligenza abbia perduto o distrutto alcuna delle carte di bordo del suo bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 438. Ogni contravvenzione al disposto dell'articolo 31 sarà punita con ammenda sino a lire 20. »

(Approvato.)

« Art. 439. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 173 saranno punite con pena pecuniaria estendi-

bile a lire 300, e, secondo la gravità dei casi, col carcere estendibile ad un mese.

» Gli istrumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto delle materie saranno confiscati. »

(Approvato.)

« Art. 440. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 194 saranno punite con pena pecuniaria che potrà estendersi a lire 300. »

(Approvato.)

« Art. 441. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel titolo 3, parte prima, della presente legge, non specialmente previste, saranno punite con pene di polizia, e, secondo la gravità delle circostanze, con multa estendibile a lire 300. »

(Approvato.)

« Art. 442. Saranno eziandio punite con pene di polizia le altre contravvenzioni alla presente legge, per le quali non sia sancita una pena speciale. »

(Approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL TRATTATO
DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE
COI PAESI BASSI.

(V. Atti del Senato, N. 107.)

Presidente. Debbo pregare il Senato a volere interrompere per pochi istanti la discussione di questo progetto di legge, onde intraprendere quella del progetto di legge già portato all'ordine del giorno da lungo tempo, e relativo al trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia ed i Paesi Bassi, progetto molto urgente; dopo si riprenderà la discussione del progetto di legge in discussione attualmente.

La legge è concepita in un solo articolo.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di navigazione e commercio tra l'Italia ed i Paesi Bassi, firmato in Torino il 22 novembre 1863. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola trattandosi di una legge concepita in un solo articolo, si procede immediatamente allo squittinio segreto.

Prego uno dei signori Segretari a far l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione :

Votanti	87
Favorevoli	80
Contrari	7

(Il Senato approva.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO
DI CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

Presidente. Si prosegue la discussione del progetto di legge di Codice per la marina mercantile rimasta interrotta.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge :

CAPO X.

Disposizioni speciali.

« Art. 443. Qualunque falsificazione od alterazione di verbale di visita dei bastimenti, di libretti di matricola, e di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traffico marittimo, non specialmente contemplata nella presente legge, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

» Nelle stesse pene diminuite di un grado incorreranno coloro che faranno uso degli atti o delle scritture suddette conoscendone la falsità. »

(Approvato.)

« Art. 444. Gli oltraggi e le violenze contro gli amministratori di marina, gli ufficiali consolari all'estero, gli ufficiali dello stato maggiore dei porti sono puniti colle pene stabilite dal Codice penale per i colpevoli di tali reati contro i pubblici funzionari.

» Questa disposizione si applica agli oltraggi ed alle violenze contro i comandanti ed uffiziali in servizio dei bastimenti da guerra dello Stato, che si trovino in alto mare o di stazione all'estero, nei luoghi ove non risiedano ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione. »

(Approvato.)

« Art. 445. Le disposizioni dei due precedenti articoli saranno anche applicabili alle insubordinazioni, alle violenze ed agli oltraggi commessi dai nazionali verso l'ufficiale consolare di una potenza estera che fosse incaricato delle funzioni di console nazionale, o sotto la cui protezione si fosse posto il bastimento, per non trovarsi nel luogo alcun ufficiale consolare nazionale. »

(Approvato.)

« Art. 446. Sar) in facoltà dei consoli o vice-consoli di marina e degli ufficiali consolari all'estero di adoperare la forza per costringere le persone degli equipaggi ad uniformarsi agli obblighi loro, in quanto coucerne gl'imbarchi e gli sbarchi. »

(Approvato.)

« Art. 447. Gli ufficiali ed impiegati pubblici, i quali avessero commesso o preso parte ad uno dei reati contemplati nella presente legge, che essi fossero tenuti di prevenire e di reprimere, od il quale fosse relativo ad un atto dipendente dall'esercizio delle loro

funzioni, saranno puniti colla pena stabilita per i reati medesimi, aumentata di uno o due gradi. »

(Approvato.)

« Art. 418. Nelle disposizioni del presente titolo, sotto la denominazione di equipaggio s'intendono le persone imbarcate per qualunque causa eccettuati i passeggeri. »

(Approvato.)

« Art. 449. Le pene sancite dalla presente legge contro i capitani e patroni si applicano anche a quelli che ne fanno le veci. Potranno però secondo i casi essere diminuite di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 450. Nelle sanzioni del presente titolo, come nelle disposizioni alle quali le medesime sono relative, ed in tutte quelle del titolo secondo, parte prima, di questa legge che riguardano i patroni, sotto questo nome si comprendono anche i marinai, autorizzati a condurre battelli al piccolo traffico della costa, ed i patroni da pesca, illimitata od all'estero, salvo il caso in cui dalla legge sia diversamente disposto. »

(Approvato.)

« Art. 451. I reati commessi dagli equipaggi dei bastimenti armati in corso sono puniti colle pene stabilite dalla legge penale militare marittima per gli equipaggi dei legni da guerra, diminuite di un grado, salvo il disposto dell'articolo 282. »

(Approvato.)

TITOLO III.

CAPO UNICO.

Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura.

« Art. 452. La giurisdizione penale marittima mercantile è amministrata :

» a) Dai tribunali ordinari ;

» b) Dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare ;

» c) Dai consoli o vice-consoli di marina, dai capitani di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti dei bastimenti da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedano ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione. »

(Approvato.)

« Art. 453. La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene ai tribunali ordinari, ed ai tribunali consolari all'estero, nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare per i delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato.

» La cognizione delle contravvenzioni appartiene ai consoli e vice-consoli di marina, agli ufficiali consolari, ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati, ed ai capitani di porto per le

contravvenzioni commesse nei porti in cui è istituita una capitaneria, e nelle spiagge adiacenti. »

(Approvato.)

« Art. 454. La competenza a conoscere dei reati marittimi è determinata dal luogo del commesso reato quanto a quelli che sono avvenuti nel territorio, nei porti e nelle spiagge dello Stato, e dal luogo del primo approdo della nave per i reati seguiti all'estero, salvo, in questo caso, la giurisdizione consolare.

» Si osserveranno del resto le altre regole di competenza stabilite dal Codice penale comune. »

(Approvato.)

« Art. 455. Nel caso di crimine o di delitto commesso durante il viaggio da alcuno dell'equipaggio, previsto nell'articolo 105, il capitano o patrono dovrà prendere le necessarie precauzioni riguardo all'imputato, mettendolo ove duopo ai ferri, sentito il parere del Secondo di bordo o di altro ufficiale, assicurare il corpo del reato, e stenderà subito processo verbale circostanziato dell'occorso, sottoscritto dai testimoni che si fossero trovati presenti al fatto.

» Di quanto sovra si farà menzione nel registro di disciplina e nel giornale di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 456. Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o patrono, qualora vi siano sospetti od indizi di morte violenta, stenderà processo verbale dello stato del cadavere e di tutte le circostanze relative alla morte dell'individuo, facendone menzione nel giornale di bordo.

» Il verbale sarà sottoscritto da due testimoni.

» Qualora fosse sul bastimento un medico o chirurgo, il verbale sarà steso da questo e munito del visto del capitano o patrono. »

(Approvato.)

« Art. 457. Il secondo di bordo od altro ufficiale dovrà fare al più presto rapporto scritto al capitano di qualunque crimine o delitto commesso durante il viaggio.

» Di questo rapporto si farà menzione nel giornale di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 458. Il capitano, assistito dall'uffiziale che avrà fatto il rapporto, procederà ad una istruzione sommaria e preparatoria, riceverà le deposizioni dei testimoni, stenderà processo verbale, del quale sarà pure fatta menzione nel registro di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 459. Il capitano o patrono nel primo porto di approdo, se straniero, in cui risieda un console del Regno, rimetterà al medesimo le carte processuali ed i corpi di reato.

» Il console praticherà gli ulteriori incombeni che stimerà del caso, e farà sbarcare il processato per inviargli, colle carte del processo e coi corpi di reato, ad un porto dello Stato.

» In mancanza di console, il comandante di un legno da guerra dello Stato che si trovasse nel luogo adempirà le disposizioni di quest'articolo.

» Nei consolati con esercizio di giurisdizione nulla è innovato rispetto alla competenza dei tribunali consolari, qualora si tratti di delitti appartenenti alla cognizione dei medesimi. »

(Approvato.)

« Art. 460. Se il primo approdo del bastimento avvenisse in un porto dello Stato, il capitano o patrono rimetterà le carte processuali ed i corpi di reato all'amministratore di marina del luogo, il quale ne darà immediatamente avviso al Procuratore del Re del circondario. »

(Approvato.)

« Art. 461. Trattandosi di crimini o delitti commessi in territorio italiano, il capitano o patrono ne farà la denuncia all'amministratore di marina nel termine di tre giorni da che il reato fu scoperto.

» Se il reato sia commesso in paese estero, nel quale risieda un console italiano, il capitano o patrono ne farà al medesimo la denuncia dentro lo stesso termine.

» Se il fatto criminoso o delittuoso sia seguito in corso di navigazione, o in paese estero in cui non risieda un console italiano, la denuncia si farà al console del primo porto di approdo dentro ventiquattro ore. »

(Approvato.)

« Art. 462. L'amministratore di marina od il console stenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o patrono, il quale dovrà confermarla col suo giuramento.

» L'atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e, ciò mediante, farà fede del suo contenuto fuo a prova contraria.

» Il processo verbale sarà dal console registrato nella cancelleria del consolato e trasmesso in seguito al Ministero della Marina onde farlo pervenire per mezzo del dicastero di giustizia al Procuratore generale od al Procuratore del Re competente. »

(Approvato.)

« Art. 463. Gli amministratori di marina appena riceveranno dal capitano o patrono la denuncia di un crimine o delitto, o ne avranno altrimenti notizia, procederanno agli atti d'istruttoria attribuiti dal Codice di procedura ai giudici di mandamento, e li trasmetteranno al Procuratore del Re del circondario.

» Faranno deporre nelle carceri giudiziarie l'imputato che si trovi in istato d'arresto. »

(Approvato.)

« Art. 464. I consoli all'estero dovranno uniformarsi alle regole prescritte dalla legge sui consolati per gli atti occorrenti nei casi di crimine, o di delitto com-

messo da nazionali nel loro distretto, od a bordo di legni mercantili nazionali. »

(Approvato.)

« Art. 465. I comandanti di legni da guerra i quali avessero avuto in consegna individui imputati di crimini o delitti, processi e corpi di reato, approdando in un porto dello Stato, dovranno rimetterli al Procuratore del Re del circondario. »

» Qualora approdino in paese estero, prenderanno gli opportuni concerti col console. »

(Approvato.)

« Art. 466. Il capitano o patrono che contravverrà ad alcuna delle prescrizioni del presente capo, incorrerà in una pena pecuniaria che potrà estendersi a lire duecento, a profitto della cassa degli invalidi. »

(Approvato.)

« Art. 467. Il console o vice console di marina ed i capitani di porto dovranno, nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime, osservare le forme prescritte dal Codice di procedura penale per i giudici di mandamento.

» I consoli all'estero ed i comandanti di legni da guerra di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura prescritte dalla legge sui consolati. »

(Approvato.)

« Art. 468. I procedimenti relativi ai reati marittimi dovranno sempre essere spediti d'urgenza. »

(Approvato.)

TITOLO IV.

Del potere disciplinare.

CAPO UNICO.

« Art. 469. In forza del potere disciplinare, le autorità che ne sono investite hanno facoltà di reprimere le semplici mancanze di disciplina, commesse dalle persone poste sotto la loro dipendenza, con pene disciplinari nei limiti e nella natura infra espressi. »

(Approvato.)

« Art. 470. Il potere disciplinare è affidato :

» 1° Ai consoli di marina ed ai vice-consoli quando ne fanno le veci :

» a) Su tutte le persone iscritte nella matricola della gente di mare, dal giorno in cui sono portate sul ruolo di un bastimento, sino a quello in cui ne siano cancellate;

» b) Su i pescatori del litorale iscritti sul registro del rispettivo circondario marittimo;

» c) Sulle persone addette a lavori nei porti;

» d) Sui barcaiuoli nei porti e nelle spiagge;

» e) Sui piloti pratici.

» 2° Ai capitani di porto sulle persone indicate nell'articolo 180.

» 3° Agli ufficiali consolari all'estero sulle persone sovra menzionate alla lettera a).

» 4° Ai comandanti dei bastimenti da guerra dello Stato sulle persone indicate alla lettera a) semprechè il bastimento sul quale sono imbarcate si trovi in alto mare, od in paese estero ove non risida un ufficiale consolare nazionale;

» 5° Al capitano o patrone sopra qualunque persona imbarcata sul suo bastimento compresi i passeggeri. »

(Approvato.)

« Art. 471. Sono considerate mancanza di disciplina e repressi con punizioni disciplinari:

» La disobbedienza semplice;
» La negligenza nel prendere il suo posto;
» La mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di quarto o quarta;

» La ubbriacchezza senza disordine;
» L'assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le 24 ore;

» L'imbarco clandestino di bevande fermentate o di vino;

» La mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza o un semplice mancamento all'ordine od al servizio del bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 472. Le pene disciplinari sono:

» 1. La consegna a bordo da uno a cinque giorni;
» 2. La guardia raddoppiata;
» 3. La privazione della razione di vino, o di altra bevanda fermentata, da uno a due giorni;

» 4. Gli arresti di rigore da uno a dieci giorni;
» 5. La ritenuta della paga mensile da uno a trenta giorni, o la privazione di utili da una a cento lire;

» 6. L'esclusione dalla tavola del capitano da uno a dieci giorni;

» 7. La proibizione di stare in coperta oltre due ore del giorno, per un termine non maggiore di cinque giorni. »

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Questo articolo stabilisce la proibizione di stare in coperta oltre due ore al giorno, e questa pena diventa per gli equipaggi dei bastimenti mercantili quasi quasi un compenso, perchè sono mandati giù sotto coperta e non far nulla, ed allora restano a veder lavorare la parte d'equipaggio che rimane sul ponte.

Per conseguenza io domanderei la soppressione di questo articolo od almeno qualche modificazione, lasciando piuttosto una pena pecuniaria che avrebbe per effetto di rimuoverli dal mancare alla disciplina, mentre a pena di esser mandati sotto coperta, esimendoli dal lavorare, quasi li incoraggirebbe, colla vista di riposarsi, a mancare volontariamente alle discipline di bordo. È poi da avvertire che può accadere che qualche marinaio per riposare commetta qualche piccola mancanza contro la disciplina e che se fossero molti che commettessero queste simili colpe, allora i bastimenti mercantili, avendo un equipaggio di pochi uomini, potrebbero restare con pochissimi marinai per fare il servizio. Prego il signor Commissario a vedere se non si possa modificare questo articolo sostituendo qualche altra disposizione, perchè se i marinai nei bastimenti mercantili con piccolo equipaggio dovessero essere condannati a scendere sotto coperta, il servizio di bordo potrebbe non esser fatto come si conviene.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Prego il Senatore Pareto ad attendere la lettura dell'articolo seguente e sentirà che la pena di cui ha parlato si applica unicamente ai passeggeri.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Non avevo ancora visto questo, sono contento però di aver provocato questa spiegazione perchè sarebbe stato gravoso che fosse stabilita una pena che potesse far danno al capitano o, alla manovra del bastimento, piuttosto che all'uomo che è assoggettato alla pena stessa.

Presidente. L'art. 482 si intende approvato.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge:

« Art. 473. Nella applicazione delle suddette punizioni si osserveranno le seguenti norme:

» Le persone componenti l'equipaggio di un bastimento, a qualunque grado appartengano, saranno passibili delle punizioni enunciate nei numeri 1 a 5 inclusivamente dell'articolo precedente, senza che l'ultima di esse possa mai inibigersi dal capitano o patrone.

» Le persone indicate nell'art. 180 e alle lettere b, c, d, e, dell'art. 165, soggiaceranno alle pene prescritte nel num. 4.

» I passeggeri saranno soggetti alle punizioni stabilite nei num. 6 e 7. »

(Approvato.)

« Art. 474. Le persone dell'equipaggio continueranno ad essere sottoposte alle regole di disciplina nel caso di perdita del bastimento per naufragio, o per qualunque altra causa, finchè non siano rimesse ad un'altra autorità nazionale. »

(Approvato.)

« Art. 475. Le pene disciplinari non potranno mai essere applicate cumulativamente. »

(Approvato.)

« Art. 476. Il capitano o patrone dovrà notare le mancanze ed i castighi da esso inflitti nel registro disciplinare, apponendovi la data e la firma.

» Egli sarà tenuto a renderne conto nel primo porto di approdo alla competente autorità.

» Questa dovrà pure tenerne nota nei modi che saranno stabiliti dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 477. I marinari che, durante la pena degli arresti, saranno rimpiazzati nel servizio a bordo del bastimento al quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe uguale all'ammontare delle spese di surrogazione.

» Di tale ritenuta sarà fatta menzione nel registro di disciplina. »

(Approvato.)

« Art. 478. Coloro che essendo condannati ad una pena disciplinare a bordo, ricusino di sottomettersi, potranno essere messi ai ferri per dieci giorni al più. »

(Approvato.)

« Art. 479. L'importare delle ritenzioni sui salari o sulla parte degli utili di cui nei precedenti articoli, come pure il costo delle razioni state ridotte, a titolo di punizione, saranno per intero devoluti alla cassa degli invalidi per la marina mercantile. »

(Approvato.)

« Art. 480. Il Governo provvederà con regolamento all'esecuzione della presente legge, con facoltà di cominciare pene di polizia e disciplinari. »

(Approvato.)

Senatore Mameli, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli, *Relatore*. Propongo ora in aggiunta il seguente articolo, che mi pare molto opportuno; atteso massime il sistema straordinario che si è seguito nella discussione della presente legge:

« Sono approvate ed hanno forza di legge le disposizioni concernenti la marina mercantile, annesse alla presente. »

Con questo articolo si avrà pure il vantaggio, che ove dalla Camera elettiva si introducano emendamenti, com'è più che verosimile in cosa di tanta mole, non sarà necessario che si rinnovi la discussione e votazione di tutta la legge, potendo limitarsi ai soli punti sui quali saranno occorse variazioni.

Presidente. Siccome si tratta di un articolo unico, sarà soggetto al solo voto dello squittinio.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Prego il Senato prima di passare alla votazione generale della legge a volere aggiungere una parola di schiarimento all'articolo 64.

L'articolo 64 dice: « Per garanzia del pagamento dei diritti e della spese menzionate nell'articolo precedente, il proprietario o l'armatore presterà ad ogni armamento cauzione per somma uguale al decimo del valore del bastimento. »

La legge attuale invece di dire semplicemente *cauzione* per legge, dice *cauzione idonea*, questa parola *idonea*, che manca nell'articolo del progetto da voi approvato, porta una notevole differenza.

Oggi la legge è molto più grave di quella che si sta per votare, perchè la detta cauzione idonea è eguale alla metà del valore del bastimento.

Il nuovo progetto volendo agevolare il commercio, stabilisce la cauzione eguale al decimo di quel valore, ma se non viene spiegato che per tale cauzione basta un fideiussore, si viene ad aggravare siffattamente la condizione della nostra marina mercantile, che ne sarebbe quasi distrutta; poichè riuscirebbe gravissimo per gli armatori di tenere impedita l'ingente somma del decimo del valore del bastimento.

Oggi la parola idonea è interpretata per fideiussoria; intanto se questa parola non si aggiunga nel detto articolo 64 dopo l'altra di *cauzione*, ne succede che mentre il Ministero vi ha proposto di portare la cauzione dalla metà al decimo del valore della nave, e mentre la vostra Commissione, e voi o Signori avete accettato questa proposta nell'idea di vantaggiare il commercio, non si farebbe, ripeto, che distruggere la nostra marina mercantile; per conseguenza prego il Senato di voler aggiungere a quest'articolo 64 dopo: « ogni armamento, » *Cauzione fideiussoria*.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io ringrazierò l'onorevole Commissario Regio di aver fatta questa proposta. Sicuramente da tutti era trovato gravissimo quest'obbligo di dover fornire una cauzione in danaro o in depositi. Ho inteso in Genova da moltissimi capitani lamentare questa condizione come troppo grave e si provvedeva che la speculazione di fare l'armatore sarebbe annientata in avvenire.

Per conseguenza io ringrazierò nuovamente il signor Commissario Regio di aver dato questa spiegazione e d'aver fatta la menzionata proposta, e son sicuro che tutti gli armatori e capitani marittimi del Regno gliene saranno con me gratissimi.

Senatore Mameli, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta già combinata d'accordo col signor Commissario Regio, massimamente perchè non si allontana dall'intendimento che aveva suggerita la redazione dell'articolo.

Presidente. Ora si procederà alla votazione per squittinio segreto su quest'articolo.

L'articolo proposto dalla Commissione sarebbe così concepito:

TORNATA DEL 5 NOVEMBRE 1864.

« Sono approvate ed hanno forza di legge le disposizioni concernenti la marina mercantile annesse alla presente legge. »

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . 86

Favorevoli . . . 82

Contrari . . . 4

(Il Senato approva.)

I signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4)